



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2764 del 2023, proposto da

Sergio Avolio, rappresentato e difeso dagli avvocati Prof. Vincenzo Cocozza, avv.ti Fiorella Titolo, Erica Cappuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

nei confronti

Fabrizio D'Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in [REDACTED], via [REDACTED];

Raffaele Salamino, Maria Enza Leone, Giovanni Luca Orlando, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a. della graduatoria finale di merito, approvata con disposizione n. 54 del 31.03.2023 (cod. AMM/DIR), del concorso pubblico indetto dal Comune di Napoli, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 31/05/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il punteggio per i titoli presentati; b. dei verbali di valutazione, con particolare riferimento al n. 33 del 10.3.23 di attribuzione punteggi titoli, e della relativa proposta di graduatoria della Commissione, nonché per la declaratoria del diritto alla corretta valutazione dei titoli non considerati e al conseguente aggiornamento del punteggio assegnato e della posizione in graduatori

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli e di Fabrizio D'Alessandro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'avviso della procedura concorsuale in controversia, all'art. 8, punto c.1. menziona tra i titoli di servizio valutabili, i “*rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il*

possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto a.1) del presente articolo, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno, fermo restando il massimale di 30 punti di cui innanzi;(...) con ciò annettendo rilievo, ai predetti fini, al “*formale inquadramento in una qualifica, area o categoria*” quale fonte del rapporto di lavoro valutabile quale titolo, a prescindere dai suoi connotati contenutistici, laddove per i titoli additati al punto c.2. del medesimo articolo, rilevano in primo luogo gli intrinseci contenuti di essi, espressivi di “*particolare competenza professionale*”, nonché la coerenza delle attività in cui si sostanziano, “*con le competenze specifiche richieste dal presente bando per l’Area di concorso*” e il conferimento di tali incarichi con provvedimenti formali (elementi, questi ultimi, sussistenti *per tabulas* nei titoli del ricorrente)”;

Ritenuto conseguentemente, quanto alle peculiarità qualitative dei titoli *de quibus*, che la commissione giudicatrice, abbia operato una censurabile assimilazione dei titoli denotanti “particolare competenza professionale” allegati dal ricorrente, ai generici titoli di servizio a cui afferma che questi ultimi sono sovrapponibili”;

Rilevato invece che dalla stessa descrizione – non contestata – dei dieci titoli in questione, di particolare competenza professionale, emergente dalla domanda di partecipazione con menzione dei ridetti titoli prodotta dal deducente (Doc. 1 del ricorso) nonché nell’impugnato verbale di valutazione (doc. 4) si evince che gli stessi denotino, per cui il loro conferimento presupponga, una particolare competenza; tanto pare potersi affermare, a titolo esemplificativo, pur restando al di qua della doverosa soglia del sindacato di legittimità consentito al giudice amministrativo, per il secondo titolo indicato in domanda, ricoperto dal 18.11.2021 al 24.8.2022, di “Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione città di Napoli. Programmazione, attuazione, gestione, coordinamento e monitoraggio del nuovo programma di finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (nomina con Deliberazione di Giunta comunale 494 del 18.11.2021); per il terzo titolo, di “Responsabile delle funzioni delegate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale all'Autorità Urbana del Comune di Napoli per la programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio dei progetti inseriti nel PON Metro e finanziati con risorse europee del FESR e del FSE per complessivi 162 milioni di euro” conferito con Delibera della Giunta comunale di Napoli n. 128/2020; per il quarto incarico, conferito con la stessa delibera, di “Responsabile delle funzioni delegate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale all'Autorità Urbana del Comune di Napoli per la programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio dei progetti inseriti nel Programma Operativo Complementare al PON Metro e finanziati con risorse nazionali del Piano Azione e Coesione”;

Evidenziato a tal riguardo che la “particolare competenza professionale” presupposta e denotata dai titoli in analisi è attestata dal Comune di Napoli conferente i relativi incarichi, nei vari provvedimenti formali di attribuzione degli stessi al ricorrente, nei quali si fa cenno di “comprovata esperienza...”, quale presupposto per il conferimento dell'incarico (doc. 5 produz. ricorr.); nella nota del Sindaco n prot. gen. 2022/80485 del 2/02/2022 (doc. 7 produz cit.) si afferma: “data la complessità e la strategicità degli interventi programmati ...” si individua nel dott. Avolio “la professionalità più idonea per gestire e coordinare adeguatamente tutte le funzioni ascrivibili al ruolo di Referente Unico del Comune di Napoli”

Ritenuto inoltre che la commissione non ha esternato le ragioni per le quali siffatti titoli sarebbero equivalenti ai generici titoli di servizio già valutati al ricorrente, non consentendo la laconica motivazione impugnata (“*non si evince la particolare competenza professionale presupposta dall'incarico, che, peraltro, sembra costituire diretta espressione del servizio ricoperto*”) che si profila affetta dai dedotti profili di apoditticità e perplessità, di ricostruire l'iter logico seguito, il

quale andava peraltro estrinsecato, sia pur sinteticamente, in relazione a ciascuno dei titoli di cui all'art. 8, lett c., punto c.2. dell'avviso pubblico, allegati dal ricorrente;

Reputato, conseguentemente, alla delibazione propria della presente fase, che il gravame appare assistito da consistente fumus boni iuris, il periculum emergendo dallo stadio della procedura di scorrimento rappresentata dalla difesa del ricorrente con l'istanza di misura incidentale di sospensiva prodotta il 26 giugno 2023;

Ritenuto quindi la commissione debba attribuire al ricorrente il massimo dei punti per i titoli di particolare competenza professionale di cui all'art. 8, lett. c.2 essendo stato documentato dal ricorrente il possesso di titoli altamente qualificati, nei quali ai fini della loro attribuzione il Comune di Napoli conferente ha ampiamente motivato la particolare competenza e professionalità del dott. Avolio, ragion per cui l'impugnato provvedimento di negazione di punteggio per siffatti titoli appare anche viziata sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti;

Considerato, inoltre, in chiave diacronica, che l'art. 49 del codice del processo amministrativo, inserito nel Titolo I del Libro Secondo, contenente le Disposizioni generali sul processo amministrativo di primo grado e come tale applicabile anche al procedimento cautelare, stabilisce, in diretta derivazione dal principio di garanzia del pieno contraddittorio e dell'opponibilità del provvedimento giurisdizionale, *che* "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74. 3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità."

Ritenuto che tale incumbente vada disposto anche in occasione di della decisione

della domanda cautelare come condivisibilmente sancito anche dal giudice d'appello, secondo cui dalla garanzia dell'integrità del contraddittorio perseguita dall'art. 49, comma 1, c.p.a., l'art 49 co.2. consente di prescindere *“in presenza di ricorsi (art. 49, comma 2, c.p.a.) e/o di impugnazioni (art. 95, comma 5, c.p.a.) irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, a maggior ragione anche nella forma della sentenza semplificata e in sede di decisione della domanda cautelare.”* (Consiglio di Stato sez. VI, 12/11/2013, n.5393; in termini anche T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 593/2013);

Considerato che *“In caso di impugnazione di graduatorie concorsuali, sono controinteressati anche i partecipanti che, nel caso di accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima.”* (Consiglio di Stato sez. II, 15/07/2020, n.4578; Consiglio di Stato, sez. V, 23/08/2019 , n. 5814)

Visto il cospicuo numero dei controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria impugnata nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, utilmente inseriti nell'impugnata graduatoria di merito - i quali potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso e della stesa domanda cautelare - *“per pubblici proclami”* stante la verosimile notevole difficoltà di reperimento dei domicili di tutti i predetti controinteressati (art. 150 c.p.c.), sul sito web del resistente Comune di Napoli, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Napoli dal quale risulti:

- 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e in riassunto i motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nelle graduatorie;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente Ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente Ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente Ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Comune di Napoli resistente:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente Ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente Ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato

“Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente Ordinanza.

Considerato, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente Ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla stessa, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'impugnata graduatoria con gli effetti conformativi di cui in motivazione, dovendo l'Amministrazione attenersi nel riesercizio della funzione amministrativa ai principi ivi delineati;

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi precisati in motivazione;

Condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente fase cautelare che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.

b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 febbraio 2024.

Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 con l'intervento dei Magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF, Estensore

Rita Luce, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO

Si rende noto che la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione della Ordinanza collegiale n. 1288/2023 resa dalla IV Sezione del T.A.R. Campania Napoli e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione <<Ricerca Ricorsi>>, rintracciabile all'interno del T.A.R. Campania- Napoli